



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Bis)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 8530 del 2017, proposto da Giuseppe Campana, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessio Dell'Aquila, con domicilio eletto presso lo studio Ennio Bonadies e Partners dell'avv. Luciana Cillari in Roma, via Giovanni Bettolo n. 52;

***contro***

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***per l'annullamento***

***previa sospensiva***

- dell'atto del Ministero della Difesa "Direzione Generale per il Personale Militare" prot. n. M\_D GMIL REG2017 0347457 del 7.06.2017 notificato al ricorrente in data 20.06.2017 con il quale è stata disposta la sua decadenza dalla ferma prefissata

di un anno nell'Aeronautica Militare contratta il 16 maggio 2016 ai fini giuridici e il 18 maggio 2016 ai fini amministrativi;

- del bando del Ministero della Difesa “Direzione Generale per il Personale Militare” n. 192 del 27.11.2015, limitatamente all’art. 7 comma 1 ove si prevede che “ comporteranno l’esclusione dal reclutamento le domande: (...) contenenti dichiarazioni non veritiere, se atte a consentire di trarne un indebito beneficio, in relazione al giudizio o alla votazione conseguiti con il diploma di istruzione secondaria di primo grado, ai titoli di merito, di preferenza e di precedenza, al diritto alla riserva dei posti (...)”;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2018 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe, notificato in data 28 agosto 2017 e depositato il successivo 15 settembre, il Signor Giuseppe Campana, odierno esponente, rappresentava quanto segue.

1.1 Con decreto n. 192 del 27 novembre 2015 il Ministero della Difesa – Direzione Generale del Personale Militare, indiceva il reclutamento per l’anno 2016, in ferma prefissata di un anno nell’Aeronautica Militare, di n. 800 unità. Il Sig. Campana chiedeva di parteciparvi ed indicava nella domanda di partecipazione di essere in possesso del titolo di patente europea per computer ECDL “Core Full”, il quale assicurava un punteggio di 0,2. L’Amministrazione, con decreto prot. n. M\_D GMIL REG2017 0426803 del 20 luglio 2017, approvava la graduatoria di merito

redatta dalla Commissione valutatrice, nella quale il ricorrente si collocava al posto n. 1.555 con l'attribuzione di punti 12,525.

1.2 In data 14 febbraio 2017, con atto prot. n. M\_D GMIL REG2017, si comunicava al ricorrente l'avvio del procedimento di decadenza dalla ferma prefissata di un anno, stante il carattere mendace della sua dichiarazione in merito al possesso della patente europea ECDL "Core Full". Il ricorrente, con nota del 21 febbraio 2017, nel premettere che era in possesso di una certificazione ECDL, ma della tipologia "IT-Security", faceva rilevare come la non veridicità della dichiarazione non fosse dovuta a mala fede quanto piuttosto a mero errore. Tuttavia, in data 20 giugno 2017, con provvedimento prot. n. M\_D GMIL REG2017 0347457, veniva notificata al ricorrente la sua decadenza dal VFP1.

2. Avverso l'esclusione dalla procedura di reclutamento VFP1, l'odierno esponente si gravava con il ricorso in epigrafe per chiederne l'annullamento, previa sospensiva, deducendo i seguenti motivi di illegittimità:

*I. Illegittimità dell'atto di decadenza per carenza del presupposto soggettivo della dichiarazione mendace e per difetto di istruttoria circa il suo carattere meramente erroneo.*

Il Sig. Campana sarebbe in possesso di un diploma ECDL, ma della tipologia "IT-Security" e non "Core Full". L'Amministrazione avrebbe contribuito al suddetto errore in quanto, nel descrivere quale fosse la patente europea del computer da far valere come titolo di merito, avrebbe usato una denominazione errata, dal momento che il corso denominato "ECDL Core Full" dal 2014 sarebbe stato sostituito da "ECDL Full Standard".

*II. Illegittimità dell'atto di decadenza per violazione ovvero errata applicazione dell'art. 7 del Decreto Dirigenziale n. 192 del 27.11.2016 di indizione del concorso per VFP 1.*

Nel gravato provvedimento l'Amministrazione avrebbe motivato la decadenza facendo leva sul comma 5 anziché il comma 1 dell'art. 7 del suddetto decreto: il titolo indicato dal ricorrente nella domanda di partecipazione non costituirebbe un

requisito di partecipazione ma un titolo di merito e, conseguentemente, la detrazione del punteggio aggiuntivo – pari a 0,2 – avrebbe collocato il Sig. Campana in posizione utile per il passaggio alle prove fisico-psichiche e attitudinali.

*III. Illegittimità del Bando limitatamente alla clausola di cui all'art. 7 comma 1 per violazione del principio di proporzionalità.*

Il bando sarebbe illegittimo, limitatamente alla clausola di cui all'art. 7 comma 1, per violazione del principio di proporzionalità.

3. In data 25 settembre 2017 si costituiva formalmente in giudizio l'intimata Amministrazione, la quale provvedeva al deposito dei documenti il successivo 10 ottobre.

4. All'esito della camera di consiglio dell'11 ottobre 2017 la Sezione, con ordinanza collegiale n. 5396 del 17 ottobre 2017, accoglieva l'istanza cautelare ai fini del riesame rilevando sufficienti elementi di fondatezza “atteso l'effettivo possesso di una certificazione ECDL, seppur di una tipologia differente rispetto al titolo previsto dal bando e la collocazione comunque utile in graduatoria anche in assenza del relativo punteggio aggiuntivo”.

5. Alla pubblica udienza del 19 novembre 2018 il difensore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario, chiedeva la distrazione in proprio favore delle spese di giudizio. La causa veniva trattenuta in decisione.

## DIRITTO

1. Il Collegio, ad un più approfondito esame del ricorso, proprio della fase di merito, ritiene di confermare l'orientamento seguito in sede cautelare, rilevando la fondatezza del gravame.

2. L'odierno esponente deduce, quali motivi di ricorso, la circostanza che si sia trattato di un mero errore, posto che egli sarebbe effettivamente in possesso di un diploma ECDL ma della tipologia “IT-Security” e non “Core Full”.

L'Amministrazione avrebbe dovuto procedere all'esclusione del concorrente soltanto nel caso in cui la falsa dichiarazione avesse permesso al candidato di collocarsi in posizione utile in graduatoria: nel caso di specie, invece, il Sig. Campana sarebbe stato egualmente ammesso. Pertanto egli non avrebbe ottenuto un indebito beneficio dall'erronea indicazione resa nella domanda di partecipazione e l'Amministrazione non avrebbe dovuto escluderlo dalla procedura *de qua*.

2.1 La censure dedotte dal ricorrente sono condivisibili.

2.2 Il Collegio osserva che, alla stregua dell'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di dichiarazioni relative al possesso di titoli di merito – che non costituiscono requisiti di partecipazione – rese in buona fede dell'interessato, il ricorso risulta fondato.

Si è, infatti, più volte affermato che la ritenuta dichiarazione mendace (in realtà erronea) avrebbe potuto comportare la rivalutazione della posizione del ricorrente per un corretto posizionamento in graduatoria e non già la sua decadenza dalla ferma prefissata (TAR Lazio, Sez. I bis, 5 giugno 2018, n. 6214; id. 5 aprile 2018, n. 3820; 8 giugno 2017, n. 6802; 21 novembre 2017, n. 11498 e n. 11499).

Tale orientamento condivide l'impostazione del giudice d'appello, che invita a distinguere tra il caso in cui la dichiarazione è mirata a far conseguire, quale beneficio primario, l'ammissione al concorso, rispetto a quella in cui è volta all'assegnazione di un maggior punteggio. Il Consiglio di Stato ha osservato che, in quest'ultima ipotesi, “una volta acclarata la mendacità della dichiarazione, la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, può essere solo quella della privazione del punteggio stesso, con il conseguente ridimensionamento della posizione in graduatoria” (Cons. Stato, Sez., 14 novembre 2012, n. 5762).

Con sentenza TAR Lazio, Sez. I bis, n. 2668 del 2017, la Sezione si è adeguata all'orientamento sopra richiamato ed ha attenuato le conseguenze negative dell'autocertificazione erronea del possesso di titoli di merito e non requisiti di partecipazione, osservando che “l'indicata dichiarazione non possa ritenersi mendace ai fini della decadenza, proprio in considerazione della buona fede del candidato, che ha indicato nella domanda di partecipazione al concorso, esattamente il titolo dallo stesso asseritamente posseduto” (TAR Lazio, I bis, 20 febbraio 2018, n. 1940; id. 21 luglio 2017, n. 8850; 13 luglio 2017, n. 8468; 8 giugno 2017, n. 6802). Tale orientamento è stato ribadito in ulteriori pronunce del Consiglio di Stato, le quali avevano accolto l'appello cautelare sulla base della considerazione che il candidato si sarebbe comunque collocato tra i vincitori.

Da allora, la Sezione si è sempre conformata all'insegnamento del Supremo Consenso, osservando “che l'indicata dichiarazione deve configurarsi quale mero errore del candidato, con la conseguente esclusione dell'assegnazione del punteggio inerente al titolo contestato” (TAR Lazio, Sez. I bis, 21 maggio 2018, n. 5609; 2 gennaio 2018, n. 8; 21 luglio 2017, n. 8848).

2.3 Nel caso di specie, la dichiarazione erronea resa dal Signor Campana con riguardo al possesso della patente del computer ECDL “Core Full” ha comportato esclusivamente il conseguimento di un maggior punteggio ma non ha influito sull'ammissione al reclutamento: la decurtazione del punteggio addizionale derivante dal predetto errore avrebbe collocato in ogni caso l'odierno esponente in posizione utile.

Ne discende, pertanto, che la erronea dichiarazione resa dal candidato è stata irrilevante e non ha comportato “un indebito beneficio”: tale erronea indicazione avrebbe dovuto comportare la rivalutazione della posizione del ricorrente, ai fini di un corretto posizionamento in graduatoria - in relazione all'effettivo punteggio spettante, in base ai titoli effettivamente posseduti, con esclusione, quindi, soltanto

di quello contestato - ma non la decadenza dalla ferma prefissata (TAR Lazio, Sez. I bis, 8 giugno 2017, n. 6802). Difatti non è stato il punteggio addizionale derivante dal predetto errore - pari a 0,2 punti - ad aver consentito al ricorrente di essere classificato in posizione utile ai fini della prestazione del servizio in ferma prefissata di un anno nell'Aeronautica Militare (TAR Lazio, Sez. I bis, 20 giugno 2018, n. 6889; 8 giugno 2017, n. 6802).

3. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, le doglianze articolate dal ricorrente devono ritenersi fondate, non potendosi considerare mendace l'indicazione fatta in buona fede nella domanda di partecipazione, ma semplicemente erronea, con la conseguenza che la sua erroneità avrebbe dovuto comportare la sola sottrazione del punteggio relativo al titolo originariamente riconosciuto e il riposizionamento dell'interessato in graduatoria.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in favore del ricorrente in euro 1.000,00 (mille), con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Antonella Mangia, Consigliere

Rosa Perna, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Rosa Perna**

**IL PRESIDENTE**

**Concetta Anastasi**

**IL SEGRETARIO**